



Berna, 12.10.2020

N. 312.9.7.2020

Circolare

R-30

Cumulo tra gli Stati dell'AELS, l'UE, l'Ucraina e la Georgia

Il 26 marzo 2020 è entrato in vigore l'accordo tra l'Ucraina e la Georgia. È quindi possibile il cumulo diagonale Stati dell'AELS–UE–Ucraina–Georgia.

1. In generale

Con l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Ucraina e la Georgia e la relativa pubblicazione il 30 settembre 2020, il cumulo tra e con questi Stati è possibile dal 26 marzo 2020. La [matrix](#) è stata adeguata.

2. Quale prova dell'origine va fornita in caso di cumulo diagonale?

2.1 Traffico con l'UE e l'Ucraina

In caso di cumulo diagonale con materiali originari, occorre utilizzare imperativamente il certificato di circolazione delle merci (CCM) EUR-MED o la dichiarazione di origine EUR-MED.

Se non vi è cumulo o vi è soltanto cumulo bilaterale, è possibile utilizzare il CCM EUR.1 o la dichiarazione di origine *oppure* il CCM EUR-MED o la dichiarazione di origine EUR-MED. Ciò vale anche nel caso in cui le merci originarie vengono fornite ulteriormente allo stato immutato nell'ambito del cumulo diagonale, a condizione che come prova dell'origine precedente per l'importazione sia disponibile un CCM EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR-MED con l'indicazione «no cumulation applied».

2.2 Traffico con la Georgia

In caso di cumulo diagonale con materiali originari dell'Ucraina, occorre utilizzare imperativamente il CCM EUR-MED o la dichiarazione di origine EUR-MED. Se l'Ucraina non è coinvolta nel cumulo, è altresì possibile utilizzare un CCM o una dichiarazione di origine.

Se non vi è cumulo o vi è soltanto cumulo bilaterale, è possibile utilizzare il CCM EUR.1 o la dichiarazione di origine *oppure* il CCM EUR-MED o la dichiarazione di origine EUR-MED. Ciò vale anche nel caso in cui le merci originarie vengono fornite ulteriormente allo stato immutato nell'ambito del cumulo diagonale, a condizione che come prova dell'origine precedente per l'importazione sia disponibile un CCM EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR-MED con l'indicazione «no cumulation applied».

3. Prodotti agricoli (prodotti agricoli di base)

Occorre fare una distinzione tra:

a) Traffico Svizzera–Ucraina

Ancora oggi [l'accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l'Ucraina](#) consente solo il cumulo bilaterale. Per questo motivo, in tale settore il cumulo diagonale con merci

originarie di altri partner di libero scambio (p. es. l'UE o la Georgia) è attualmente escluso in maniera generale.

b) **Traffico Svizzera–UE e Svizzera–Georgia**

In tale settore gli accordi tra la Svizzera e l'UE nonché tra l'AELS e la Georgia non si limitano al cumulo bilaterale. Per questo motivo, nel traffico tra la Svizzera e l'UE o la Georgia è possibile il cumulo con merci originarie dell'Ucraina.

(Nel settore dei prodotti agricoli trasformati, il cumulo diagonale tra la Svizzera, l'UE, l'Ucraina e la Georgia è possibile senza restrizioni).

4. Retroattività

È possibile rilasciare a posteriori prove dell'origine per le merci esportate dopo il 26 marzo 2020 senza prova dell'origine per via della situazione giuridica applicabile prima della presente pubblicazione, ma per le quali è ora possibile una prova dell'origine sulla base della nuova situazione giuridica valida retroattivamente. In tale contesto, i rilasci a posteriori di CCM vengono effettuati dalle direzioni di circondario in esenzione da emolumenti.